

STATUTO

ART. 1 COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460, l'Associazione denominata

"KEREN HAYESOD ITALIA ONLUS - UNITED JEWISH APPEAL"

E' fatto obbligo dell'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale o dell'acronimo Onlus.

ART. 2 SEDE

L'Associazione ha sede in Milano, compete al Consiglio determinare l'indirizzo della sede purché nel medesimo Comune al quale compete anche l'obbligo di comunicazione ai competenti uffici; la modifica dell'indirizzo della sede avrà effetto nei confronti dei terzi solo ad esito delle comunicazioni di legge.

Delegazioni, uffici e sedi secondarie potranno essere costituiti sia in Italia sia all'estero in relazione alla promozione, attuazione e sviluppo delle attività di cui all'oggetto dell'Associazione.

ART. 3 DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata: l'Associazione potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea degli Associati con le maggioranze di Legge.

ART. 4 OGGETTO

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, avendo per scopo la tutela dei diritti civili degli Ebrei soggetti a discriminazioni e/o a persecuzioni ovunque essi si trovino, promuovendo l'assistenza sociale e la beneficenza in via esclusiva nei confronti degli appartenenti al popolo ebraico che siano svantaggiati in ragione di precarie condizioni economiche, sociali o familiari, psichiche o fisiche, contribuendo alla loro assistenza anche sanitaria, cura, istruzione, formazione in ogni modalità apportando loro aiuti in danaro o in natura a fini umanitari, qualunque sia la loro attuale nazionalità e anche qualora essi si proponcano di emigrare in Israele. L'Associazione si prefigge di operare in collaborazione con persone fisiche o giuridiche nonché associazioni pubbliche o private per attuare, sia direttamente (organizzando mezzi e persone) sia indirettamente (e cioè attraverso la collaborazione o gli eventuali accordi con strutture e organizzazioni aventi le stesse analoghe finalità, che operino anche in Israele e/o nel paese estero ove risiedono i destinatari dei fondi e degli aiuti umanitari), lo scopo sopra indicato.

A tal fine l'Associazione, nell'espletamento della propria peculiare attività, curerà la raccolta di contributi volontari di qualsiasi tipo (denaro, materiale, medicinali, viveri, libri, oggetti anche di culto, prestazioni personali) e di lasciti e legati e utilizzerà per il perseguimento delle proprie finalità tutto quanto sarà stato raccolto, detratte le spese di esercizio, cooperando con altre strutture ed istituzioni che operino anche indirettamente in Israele e/o nel paese estero ove risiedono i destinatari dei fondi, con la precisazione che gli aiuti umanitari verranno trasferiti in Israele o in altri paesi direttamente o per il tramite di istituzioni che ivi operino ai fini della erogazione degli aiuti per gli scopi umanitari e sociali sopra indicati.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate.

L'Associazione può tuttavia svolgere ogni attività direttamente connessa al perse-

guimento delle proprie finalità istituzionali nel rispetto del dettato del comma 5, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, ivi comprese: organizzare e partecipare a congressi, convegni, manifestazioni, mostre, spettacoli culturali, attività benefiche; curare, produrre e diffondere pubblicazioni, films, audio visivi, cd audio, dvd, avvalendosi anche di qualsiasi altro mezzo di informazione televisiva, radiofonica, telematica anche a mezzo siti web.

Potrà quindi, tra l'altro, partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e/o private, nazionali e/o internazionali, la cui attività sia rivolta a finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

ART. 5 ASSOCIATI

Sono soci coloro che hanno interesse allo scopo perseguito dall'associazione e la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo; essi dovranno versare, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione stabilita dal Consiglio stesso.

I soci, dopo la loro ammissione, verranno iscritti nel libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno diritto di usufruire delle attività promosse ed organizzate dall'associazione, di partecipare, con diritto di voto, alle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali. Essi possono anche consultare i libri sociali, facendone richiesta al Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno l'obbligo di pagare la quota associativa che sarà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e di osservare l'eventuale Regolamento per il funzionamento dell'associazione.

La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile.

La partecipazione all'associazione non può essere temporanea e la qualifica di socio è intrasmissibile.

ART. 6 CESSAZIONE, RECESSO

La qualifica di socio si perde per decesso, recesso o morosità.

Il socio può recedere dalla associazione mediante dichiarazione che deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. L'avvenuto recesso deve essere annotato nel libro dei soci, a cura del Consiglio Direttivo.

La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che non abbia pagato la quota associativa annua entro il termine stabilito dal Consiglio stesso e che invitato per iscritto dal Consiglio Direttivo a provvedervi, non effettui il versamento entro dieci giorni dal ricevimento dell'invito. L'esclusione dall'associazione per morosità deve essere annotata nel libro dei soci, a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 7 PATRIMONIO ED ENTRATE SOCIALI

Il patrimonio e le entrate dell'Associazione sono costituiti da:

- a. quanto versato dai Soci o da terzi per costituire il patrimonio dell'Associazione;
- b. quanto versato dai Soci a titolo di quote di ammissione;
- c. i contributi e i finanziamenti stanziati da Enti Pubblici e/o Privati, nazionali e/o internazionali;
- d. i beni mobili e immobili conferiti all'Associazione;
- e. l'acquisizione di donazioni e lasciti;
- f. eventuali avanzi di gestione;
- g. proventi dei servizi resi e delle attività istituzionali svolte e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ART. 8 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige, entro il 30 aprile di ogni anno, secondo le norme che disciplinano le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che ne volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

E' vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi di dotazione e di ogni altro fondo, di riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci,

il Presidente dell'Associazione,

il Consiglio Direttivo,

l'Organo di Revisione.

I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto a compenso o remunerazione; hanno sempre comunque diritto al rimborso delle spese sostenute per il loro incarico.

Possono tuttavia essere remunerati, su delibera del Consiglio Direttivo e nei limiti di cui all'art. 10, comma 6, lettera c. del D.Lgs. 460/1997, quei membri del Consiglio Direttivo che espletino funzioni e attività a tempo pieno per conto e a favore dell'Associazione.

ART. 10 ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci in regola con la quota associativa.

Ogni socio ha diritto a un voto.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno. E' altresì convocata quando il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta motivata almeno due quinti dei Soci.

L'Assemblea:

a. delibera sulla relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta e da svolgere e sulla relazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente

b. delibera su eventuali argomenti che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre all'Assemblea;

c. nomina il Presidente dell'Associazione ed eventualmente un Vice Presidente;

d. nomina gli altri componenti del Consiglio Direttivo;

e. determina se l'Organo di Revisione sia monocratico o collegiale e ne nomina i componenti;

f. approva l'eventuale Regolamento per il funzionamento dell'Associazione;

g. delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto;

h. delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

ART. 11 ASSEMBLEA: CONVOCAZIONI E DELIBERE

L'Assemblea è convocata - anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia - dal Presidente dell'Associazione con mezzi a prova certa di avvenuta ricezione da parte del

destinatario inoltrati con almeno otto giorni di preavviso (tre giorni in casi di particolare urgenza).

Nelle comunicazioni di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno, l'ora della riunione.

Nelle comunicazioni di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno della prima.

Sono ammesse le deleghe scritte ad altri Associati ma con un massimo di 3 (tre) per ciascun Associato.

Le deliberazioni delle assemblee in prima convocazione, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e sono prese a maggioranza di voti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano per età; verrà designato un Segretario per la redazione del verbale della riunione, da trascriversi su apposito libro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 12 PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea tra i Soci candidatisi, resta in carica per tre esercizi e può essere confermato; esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento e la promozione dell'Associazione; cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private, nazionali e internazionali e con ogni altro organismo utile o necessario a promuovere e realizzare gli obiettivi dell'Associazione.

ART. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri, compresi il Presidente dell'Associazione, che assume la presidenza del Consiglio stesso nonché l'eventuale Vice Presidente. Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea tra i Soci candidatisi.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; possono essere revocati dall'Assemblea in qualunque momento, purché la relativa delibera sia adottata con l'intervento ed il voto favorevole dei tre quarti degli Associati.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione e della sua attività, nonché per la realizzazione dei suoi obiettivi applicando i criteri di economicità, efficienza ed efficacia ritenuti necessari.

Il Consiglio Direttivo:

- predisporre il bilancio annuale da presentare annualmente all'Assemblea;
- predisporre i programmi da presentare annualmente all'Assemblea;
- stabilisce annualmente le quote di ammissione e quelle annue di associazione;
- decide circa l'accettazione di eredità, legati e contributi offerti all'Associazione;
- istituisce comitati scientifici o tecnico/consultivi determinandone numero, componenti, funzioni, natura e durata;
- delibera su ogni altra attività o iniziativa che si rendesse opportuna o necessaria per l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare i propri poteri al Presidente o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega e le modalità di firma. Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi a prova certa di avvenuta ricezione, inoltrati ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data della riunione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente o, in mancanza di quest'ultimo, dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e sarà trascritto su apposito libro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 14 RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza legale e la firma dell'Associazione nei confronti di terzi, ivi comprese le autorità amministrative e/o giurisdizionali, spettano al Presidente dell'Associazione; in caso di suo impedimento la rappresentanza legale viene assunta dal Vice Presidente ovvero, in mancanza di quest'ultimo, dai due Consiglieri più anziani per età con firma abbinata.

Ai predetti legali rappresentanti spetta la rappresentanza in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.

ART. 15 ORGANO DI REVISIONE

L'Organo di revisione può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

L'Organo di revisione è nominato nei casi di cui al comma 5 dell'art. 25 del D.Lgs. 460/1997 e quando ritenuto opportuno, dall'Assemblea.

Se collegiale, l'Organo di revisione è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'Assemblea, la quale designa anche il Presidente.

L'Organo di revisione esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

I membri dell'Organo di Revisione restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

ART. 16 CONTROVERSIE

Ogni controversia, pur che sia suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere fra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione relativamente ai rapporti associativi o circa l'interpretazione o l'applicazione del presente statuto, sarà rimessa al giudizio di un unico arbitro, amichevole compositore, nominato dal Presidente dell'Assemblea Rabbinica d'Italia.

L'Arbitro giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro sessanta giorni.

ART. 17 SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

Sempre in caso di scioglimento, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia di Associazioni e di Onlus.